

**Avv. Mariaconcetta MILONE**  
Via Roma, 67 72022 LATIANO  
Via A. Diaz, 77/A 72017 OSTUNI  
Tel. 393/2837025 Fax 0831 17 01 237  
avvocatomilone@gmail.com

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**  
**SEDE DI ROMA**  
**RICORSO**  
**CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI**

**PER INGRAVALLE MARIAPINA**, nata a Bisceglie (BA) il 30/11/1981 e residente a Bisceglie (BT) CF: NGRMPN81S70A883G con domicilio eletto in Ostuni via A. Diaz n. 77/A , presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Milone, C.F.: MLNMCN81A42G187K, PEC: milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it, fax n. 0831/1701237, che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'originale del presente atto,

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** CF. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BARI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Roma domiciliataria, con sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

**RESISTENTE**

***E nei confronti di***

**DE LUCA AQUILINO**, nato a Fasano (BR) il 13/06/1974, residente a Fasano Largo Don Minzoni n. 3

**PER L'ANNULLAMENTO  
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione e specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quali i ricorrenti, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- del decreto dirigenziale prot.n. 20760 del 11.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Bari, con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Bari per l'anno scolastico 2021/2022 sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi della ricorrente non siano stati conseguiti entro la data del 31.7.2021 ai sensi dell'art.59 comma 4 lett.a) D.L. 73/2021;
- di tutte le note emanate dai singoli Uffici Scolastici Provinciali di tra il 6 agosto 2021 e il 19 agosto 2021 recanti il depennamento della ricorrente dalla prima fascia dei propri elenchi aggiuntivi in applicazione dei provvedimenti generali impugnati e per quanto ad oggi noti (e salvo altri non pubblicati o non ancora comunicati);

- Del decreto dirigenziale prot.n. 2371 del 03.09.2021 dell'Ambito Territoriale di Bari,n. nella parte in cui alla ricorrente non viene attribuito alcun incarico di supplenza per l'a.s. 2021/22;
- delle graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risulta inclusa con riserva la ricorrente;
- ove occorra della circolare 25348 del 17.8.20201 del Ministero Università e Ricerca avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero.

### **E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE**

del diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, mediante l'inserimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna, in corso di riconoscimento;

#### ***e per ottenere***

la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.

### **FATTO**

1. La ricorrente sono docente precaria ed aspirano ad operare nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131. Essi sono, infatti, in possesso di idoneo titolo di accesso che consente loro di svolgere l'attività di insegnamento secondo il vigente regime giuridico della professione.
2. A completamento del proprio percorso formativo, la ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno ovvero l'abilitazione su classe di concorso all'estero entro il 31 luglio 2021;

3. Com'è noto l'O.M. n. 60/2020, ha istituito le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e disciplinato quelle di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge n. 124/1999, fornendo allo stesso tempo istruzioni in merito al conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, infatti, all'art. 1 essa dispone *"La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124"*.

4. In particolare l'ordinanza 10.7.2020, n. 60, il Ministro dell'Istruzione all'art. 3 commi 6 e 7 ha stabilito:

**6. Le GPS relative ai posti comuni** per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso (...)

**7. Le GPS relative ai posti di sostegno**, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

a) **la prima fascia** è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

b) **la seconda fascia** è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

*ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado".*

5. C'è da dire che, all'art. 7 comma 4 lett. c) dell'O.M. 60/2020 in merito ai titoli conseguiti all'estero è previsto che: *“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, **ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo**”;*
6. In virtù di tale ultima previsione normativa, dunque, l'Amministrazione resistente ha permesso, in occasione dell'inserimento nelle GPS valide per l'a.s. 2020/22, l'inclusione nella 1 fascia delle predette graduatorie, con riserva di riconoscimento del titolo, a tutti i candidati abilitati all'insegnamento e specializzati sul sostegno all'estero sprovvisti del riconoscimento/ di equipollenza o equivalenza dei predetti titoli da parte del Ministero dell'Università e/o dell'Istruzione ma che avessero entro i termini di presentazione delle istanze di inserimento (6 agosto 2020) inviato alla Direzione Generale competente l'apposita domanda.
7. Ebbene l'articolo 10 della citata OM n. 60/2020 ha previsto, inoltre che, nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno, entro il 1° luglio 2021, possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. La data del 1° luglio 2021 è stata poi prorogata al 20 luglio e successivamente al 31 luglio 2021 per agevolare i partecipanti all'ultimo ciclo del tfa-sostegno.
8. Infatti, il D.M. n. 51 del 03.03.2021 recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”* all'art. 1 ha così statuito: *“Nelle more della ricostituzione delle*

*graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione".*

9. Un ulteriore intervento riguardante la tempistica del conseguimento dei titoli di abilitazione e specializzazione, ai fini dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi, è stato poi inserito nel decreto sostegni-bis che, ha previsto, oltretutto, una procedura straordinaria di immissione in ruolo (dopo la fase ordinaria), attingendo proprio dalle GPS di prima fascia posto comune e di sostegno e dai relativi elenchi aggiuntivi. Si legge, infatti, nell'articolo 59, comma 4 – lettera a), del predetto decreto legge n. 73/2021: *"In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che, contestualmente:*

*– sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;*

10. Il termine per il conseguimento del titolo di abilitazione o di specializzazione su sostegno, ai fini dell'iscrizione negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS posto comune e di sostegno è stato, dunque, fissato al 31 luglio 2021. Tale previsione ha, pertanto, aperto la possibilità di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS anche a coloro che, non inseriti in alcuna GPS nazionale, abbiano conseguito il titolo dopo il 6 agosto 2020 ed entro il 31 luglio 2021.

11. Il Ministero dell'Istruzione, con l'Avviso dell'8 luglio 2021 recante “ *D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Integrazione graduatorie provinciali per supplenze e di istituto del personale docente, in attuazione dell'art. 10 dell' O.M. n. 60 del 10 luglio 2020. Avviso apertura funzioni per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle Graduatorie provinciali per supplenza e correlate graduatorie di istituto di II fasce*”, ha poi comunicato le date relative alla presentazione delle domande suddette [periodo compreso tra il 16 luglio 2021 (h. 9,00) ed il 24 luglio 2021 (h. 14,00), prorogato al 25 luglio 2021 (h. 23,59)], ricordando anche quanto previsto dal decreto sostegni-bis e prevedendo l'inserimento con riserva di coloro i quali conseguono il titolo di abilitazione o specializzazione dopo il 24 luglio ed entro il 31 luglio 2021.
12. In particolare si legge nel predetto avviso “ *Si evidenzia che, conformemente a quanto previsto dall'art. 59, c. 4, lettera a), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, **potranno presentare istanza di inclusione negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.** Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.*
13. Ebbene la ricorrente, in ossequio a quanto previsto dall'O.M. 60/2020, avendo conseguito il titolo idoneo a determinare l'accesso alla I fascia elenchi aggiuntivi delle Gps, consistente nell'abilitazione all'insegnamento o nella specializzazione sul sostegno, entro il 31 luglio 2021 ha inviato entro i termini previsti domanda di inserimento tramite il sistema telematico “Istanze on Line (POLIS)”, dichiarando quale titolo di accesso il conseguimento della predetta abilitazione/specializzazione e documentando di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente, esattamente come previsto all'Art. 7 comma 4 dell'O.M. 60/2020.
14. Senonché gli Uffici scolastici destinatari delle predette domande hanno in un primo momento inserito correttamente con riserva i ricorrenti in tali elenchi salvo poi procedere al loro depennamento.

15. La ricorrente ha diritto ad essere inclusi negli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS e, pertanto, gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti

### MOTIVI

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 4 DELL'O.M. 60/2020. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N.51 DEL 3.3.2021. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA.**

Com'è noto, il “sistema” delle graduatorie per il conferimento degli incarichi a tempo determinato (le c.d. “supplenze”) è stato istituito e disciplinato in prima battuta dagli art. 520 e 521 del T.U. Istruzione di cui al d.lgs. 16.4.1994, n. 297.

Successivamente, l'art. 4 della legge 3.5.1999, n. 124, ha stabilito che *“Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico”* n. 297/1994.

La materia ha subito un'ulteriore evoluzione con l'istituzione delle graduatorie di Istituto ad opera del d.m. 13.6.2007, n. 131. In particolare, l'art. 5 comma 3 del medesimo d.m. n. 131/2007 ha stabilito che *“per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: ... II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di Istituto; III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”* .

L'art. 5 comma 5 e l'art. 9 comma 1 del citato d.m. n. 131/2007 hanno, altresì, previsto che le suddette graduatorie fossero aggiornate periodicamente al fine di consentire il “ricambio” degli aspiranti alla professione di *“docente supplente”*.



In tempi più recenti, e segnatamente per l'ultimo triennio (aa.ss. 2017/2020), che si è concluso il 30.6.2020, le medesime graduatorie sono state disciplinate dal d.m. n. 374/2017. Con specifico riferimento ai criteri di accesso alla seconda e alla terza fascia delle graduatorie stesse, l'art. 2 comma 1 del medesimo d.m. n. 374/2017 così disponeva: “*Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento [ossia del citato d.m. n. 131/2007: nota nostra] hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di II e III fascia, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: A) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specificata abilitazione o di specificata idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti. ... B) TERZA FASCIA: per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016 ...”.*

L'art. 1-*quater* del d.l. 29.10.2019, n. 126 (convertito, con modificazioni, nella legge 20.12.2019, n. 159) ha poi dettato “*disposizioni urgenti in materia di supplenze*”. Segnatamente la norma in esame ha modificato il testo dell'art. 1 comma 107 della legge 13.7.2015, n. 107 (recante la “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, c.d. “*Buona Scuola*”), che oggi così stabilisce: “*A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di **abilitazione**. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella **terza fascia** delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59*”.

In seguito, con il Decreto Scuola, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina delle supplenze. In particolare, l'art. 2 del medesimo d.l. 8.4.2020, n. 22, nel testo convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2020, n. 41, ha stabilito:

- al comma 4, che “*All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:*

-a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.";

-b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di Istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo";

- e, al comma 4-ter, che "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. ... La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti".

Infine, con l'ordinanza 10.7.2020, n. 60, il Ministro dell'Istruzione ha in effetti disciplinato le "procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" e ha stabilito:

- quanto alle **GPS relative ai posti comuni**, che "la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione" e che "la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso ... del titolo di studio ... e uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17 [cioè dei 24 CFU: nota nostra]; 2. abilitazione specifica su altra classe di

concorso o per altro grado ...; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso”.

- e quanto alle **GPS relative ai posti di sostegno** che “a) **la prima fascia** è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado” e che “**la seconda fascia** è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado; ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado”.

Dalle citate disposizioni ministeriali emerge quindi che il discrimine per l'inserimento di un docente nella prima o nella seconda fascia delle GPS va individuato nel possesso o meno, in capo al docente stesso, della “abilitazione” all'insegnamento o dello “specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado”.

Non solo, ma al comma 4 lett. c) dell'O.M. 60/2020, in merito ai titoli conseguiti all'estero, è previsto che: “Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo**”.

In virtù di tale previsione normativa, in occasione dell'apertura degli elenchi aggiuntivi alla I fascia delle GPS disposta dall'articolo 10 della citata OM n. 60/2020 che ha previsto che, nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno, entro il 1° luglio 2021 (temine poi prorogato al 31 luglio 2021 come esposto in premessa), possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia, la ricorrente ha inviato entro i termini previsti domanda di inserimento con riserva nei predetti elenchi tramite il sistema telematico “Istanze on Line (POLIS).

Tanto si è reso possibile perché la stessa ricorrente entro il 31 luglio ha conseguito l'abilitazione" all'insegnamento o lo "specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado all'estero e inoltrato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale competente, entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento ( 24 luglio 2021), pur in assenza del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente. Nello stesso senso in applicazione del predetto disposto normativo il D.M. n. 51 del 03.03.2021 recante *"Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"* all'art. 1 ha così statuito: *"Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i **soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021.** Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione"*.

Dunque, dal combinato disposto dell'art. 10 dell'O.M. 60/20 e del successivo D.M. n. 51 del 03.03.2021 non vi può essere alcun dubbio circa il diritto della ricorrente, che ha acquisito il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno all'estero entro i termini previsti dalla normativa vigente (31 luglio 2021) e che abbia inviato domanda di riconoscimento alla Direzione generale competente, dichiarandone all'uopo gli estremi, ad essere inclusa nelle predette graduatorie con riserva di accertamento del titolo.

Del resto diversamente opinando l'odierna ricorrente subirebbe un evidente discrimine da parte dell'Amministrazione rispetto ad altri colleghi che, in possesso dei medesimi titoli conseguiti all'estero, hanno potuto, in virtù di quanto previsto dall'Art. 7 comma 4 dell'O.M. 60/20, essere inseriti con riserva di accertamento dei predetti titoli nella prima fascia GPS in occasione dell'apertura delle stesse ed assumere, di conseguenza, incarichi di supplenza per l'a.s. 2020/21 e 21/22. Al riguardo ha già avuto modo di esprimersi la giustizia amministrativa, infatti il Tar Palermo con il decreto n. 00526/2021 ha affermato

*“L’Amministrazione Scolastica, di ogni ordine e grado, non può ... rifiutarsi di valutare il titolo in corso di riconoscimento con domanda presentata nei termini, ai fini dell’inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS”, come del resto è stato fatto per la “formazione delle GPS dello scorso anno” ed occorre fare “... anche per la seconda annualità, pena l’evidente disparità di trattamento con i candidati che, nelle medesime condizioni, sono stati regolarmente inseriti nella prima fascia delle GPS ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno”.*

Per tutto quanto innanzi del tutto illegittimi si palesano gli atti odiernamente impugnati e se ne chiede, pertanto, l’annullamento.

### **SULLA DOMANDA CAUTELARE**

In ordine al *fumus boni juris*, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. Per quanto attiene al *periculum in mora*, giova rimarcare che i provvedimenti impugnati sono intrinsecamente suscettibili di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile alla ricorrente, dal momento che comportano l’esclusione degli stessi dalla I fascia elenchi aggiuntivi della GPS per tutto il corso dell’a.s. 2021/22. Da tale esclusione, pertanto, deriverà alla ricorrente grave pregiudizio consistente nella impossibilità di poter aspirare ad incarichi di supplenza per l’intera annualità sebbene gli stessi siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

Ella, infatti, esclusa dalle GPS immediatamente dopo l’apertura dei termini di presentazione delle domande di supplenza non ha potuto inviare tramite il sistema telematico Polis istanza di inserimento negli elenchi dei candidati ad assumere incarichi di lavoro a tempo determinato per il prossimo anno scolastico i cui termini di presentazione sono stati fissati al 21 agosto 2021, e, pertanto, ella pertanto non sarà presa in considerazione in sede di assegnazione di incarichi di supplenza. Se, pertanto, alla ricorrente verrà definitivamente preclusa tale possibilità la stessa non potrà più in modo irreversibile aspirare ad incarichi di supplenza per l’a.s. 2021/22 considerato, oltretutto, che gli esiti delle predette istanze sono in procinto di pubblicazione dal parte dell’Amministrazione resistente.

### **DOMANDA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CPA**

Ritenuto che sussistano i presupposti di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione della trattazione della domanda cautelare alla prima camera di consiglio

utile, si chiede all'Ill.mo Presidente l'emissione di una misura cautelare monocratica, idonea a garantire l'inserimento nella prima fascia GPS del' odierna ricorrente, tanto da consentire alla stessa di poter inviare domanda di partecipazione al conferimento degli incarichi di supplenza per l'a.s. 2021/22 considerata l'imminenza della pubblicazione da parte della resistente delle assegnazioni dei predetti incarichi a tempo determinato ai docenti che abbiano inviato apposita istanza.

Infine, l'esigenza di una tutela cautelare scaturisce vieppiù dalla dimensione anche non patrimoniale del diritto azionato dalla ricorrente, dal momento che il pregiudizio da essa patito compromette la piena esplicazione del diritto al lavoro *ex art. 4 Cost.*, inteso come libertà di esercitare la professione nel rispetto delle scelte individuali.

Per quanto esposto i ricorrenti, come innanzi rappresentati e difesi

## **VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO**

### **IN VIA PRELIMINARE**

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento con riserva della ricorrente nella I fascia elenchi aggiuntici delle GPS valide per l'a.s. 2021/22

### **NEL MERITO**

- annullare i provvedimenti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per la ricorrente.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

**\*\*\*\*\***

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Ostuni 06/09/2021

Avv. Mariaconcetta Milone